



CASI OPERATIVI

Valenza di una SCIA in variante di una precedente

di Euroconference Centro Studi Tributari



EVENTO GRATUITO
**Vantaggi e opportunità
degli strumenti di AI nello studio professionale**
[Scopri di più >](#)

In seguito alla presentazione della necessaria documentazione, nel mese di maggio 2018 il Comune rilascia un permesso a costruire per *“ristrutturazione di alloggio abitativo”*.

Il contribuente negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sostiene spese per interventi rientranti nella detrazione c.d. ecobonus 65%, ovvero sostituzione infissi, schermature solari, *building automation* e coibentazione pavimenti e pareti; per la coibentazione l'importo della spesa è 100.000 euro e l'ultima fattura è emessa e pagata a gennaio 2020.

A dicembre 2019 viene presentata una SCIA di parziale variante per l'aggiunta dell'isolamento termico del tetto e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.

Nei mesi di luglio e agosto 2020 il contribuente sostiene le spese per l'impianto di riscaldamento (trainante) e per l'isolamento termico del tetto (intervento trainato in quanto effettuato su una superficie inferiore al 25%), costo di quest'ultimo 54.000 euro; tali spese sono distintamente contabilizzate e fatturate rispetto a quelle del 65%.

A fine lavori viene presentata un'Enea per gli interventi al 65% e un'Enea per gli interventi al 110% (nella quale il tecnico assevera anche il doppio salto di classe energetica).

Tale comportamento è da ritenersi corretto?

Il dubbio è se la Scia di parziale variante sia un titolo abilitativo distinto che permetta di considerare isolamento termico del tetto e sostituzione dell'impianto di riscaldamento autonomamente detraibili.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

